



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

AREA: AMMINISTRATIVA

SETTORE: CONTRATTI - APPALTI - PATRIMONIO
- CONTENZIOSO

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: 26 APR 2016

Delibera n. 19

Oggetto Controversia Rendina Michele/Consorzio - Tribunale di Potenza - Atto di citazione in giudizio - Costituzione in giudizio - Nomina dell'Avv. Antonio Maria D'Elia con studio legale in Potenza quale difensore del Consorzio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 33/2001 "Norme in materia di bonifica integrale";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 211 dello 03.03.2015 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi 2 e 3, della L.R. 27.01.2015, n. 4, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica l'Avv. Giuseppe Musacchio;

PREMESSO:

CHE in data 23 ottobre 2015 è pervenuto al Consorzio, a mezzo Posta elettronica certificata, Ricorso per accertamento tecnico preventivo prodotto dall'Avv. Mauro Di Chicco con Studio legale in Lavello in nome e per conto del Rendina Michele residente in Lavello e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, nonché, Istanze di abbreviazione del termine a comparire in data 3 ottobre 2015 e in data 15 ottobre 2015;

CHE con il Ricorso prima menzionato l'istante Sig. Rendina, proprietario di un'azienda agricola in agro di Melfi alla C.da Parasacco, lamenta che a seguito della rottura di una condotta d'acqua che costeggia la suddetta azienda agricola, ha subito danni derivanti dall'impossibilità di concedere in fitto alcuni terreni aziendali;

CHE, pertanto, l'Avv. Mauro Di Chicco, in nome e per conto dell'istante innanzi citato, con il predetto Ricorso, fa istanza di provvedere alla nomina di un Consulente Tecnico allo scopo di accertare lo stato dei luoghi, le cause e l'entità dei danni subiti;

CHE con delibera Commissariale n. 271 del 2 novembre 2015 è stato affidato all'Avv. Antonio Maria D'Elia con studio legale in Potenza l'incarico a costituirsi in giudizio al fine di poter assistere il Consorzio nel procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto dall'Avv. Mauro Di Chicco con Studio legale in Lavello in nome e per conto dell'istante Sig. Rendina Michele;

CHE il Consulente Tecnico d'Ufficio, Ing. Alessandra Saponara, in data 30 dicembre 2015 trasmetteva telematicamente alle parti la bozza di perizia, cui seguivano le osservazioni redatte dai rispettivi CTP;





CHE il procedimento per accertamento tecnico preventivo si è concluso;

CHE pertanto con ricorso notificato telematicamente in data 8 aprile 2016 il Sig. Rendina Michele, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Di Chicco di Lavello, ha citato il Consorzio a comparire all'udienza del 19 luglio 2016 innanzi al Tribunale di Potenza in composizione monocratica, G.I. designando, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:

1 – accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del Consorzio per i danni subiti dal Sig. Rendina dalla rottura (collasso) della condotta idrica in pvc rigido alla sua proprietà in agro di Melfi;

2 – accertare che la strada di accesso all'azienda agricola dell'attore è stata da questi ripristinata con l'esecuzione delle opere indicate dalla CTU e, pertanto condannare il Consorzio al pagamento della complessiva somma di € 22.913,74 ad integrale risarcimento dei danni subiti nella misura indicata dal CTU e più precisamente € 14.997,71 per la rimessione in pristino della strada di accesso all'azienda, € 450,00 per oneri tecnici ed € 6.400,00 per lucro cessante relativo alla risoluzione del contratto di fitto dei fondi rustici ed infine € 1.066,03 a titolo di rimborso del compenso corrisposto al CTU;

3 – condannare il Consorzio al pagamento degli interessi legali con decorrenza rispettivamente dal giorno dell'illecito per quanto riguarda il danno emergente ed il lucro cessante del danno subito;

4 – condannare, infine, il Consorzio convenuto al pagamento delle spese di giudizio relative sia al presente giudizio di merito e sia alla precedente fase cautelare;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza costituirsi in giudizio al fine di tutelare gli interessi e le ragioni del Consorzio;

RITENUTO quindi opportuno e necessario deliberare la costituzione e resistenza in giudizio ed affidare l'incarico della tutela dei diritti e delle ragioni dell'Ente all'Avv. Antonio Maria D'Elia con studio legale in Potenza, che interpellato si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico per una spesa complessiva pattuita pari ad € 4.766,06 comprensiva di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista;

RITENUTO altresì che i rapporti con il professionista, Avv. Antonio Maria D'Elia, debbano essere regolati sulla base dello schema di contratto di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

ATTESO che il Consorzio, oggi commissariato, ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio con Delibera Giunta Regionale n. 47 del 19.01.2016;

CHE a norma dell'art. 21 comma 4 della L.R. 33/2001 l'esercizio provvisorio è autorizzato limitatamente “.....all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, nonché alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Consorzio....”;

CHE l'affidamento dell'incarico in parola e il relativo impegno di spesa rientrano certamente nella casistica delle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

SENTITO il parere espresso in forma favorevole dal Direttore Amministrativo Dott. Pennacchio;

DELIBERA

1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;





- 2) di AFFIDARE all'Avv. Antonio Maria D'Elia con studio legale in Potenza l'incarico a costituirsi in giudizio al fine di poter assistere il Consorzio nel giudizio per risarcimento danni introdotto innanzi al Tribunale di Potenza dall'Avv. Mauro Di Chicco con Studio legale in Lavello in nome e per conto dell'istante Sig. Rendina Michele;
- 3) di DARE ATTO che il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di legale patrocinio è complessivamente determinato nell'importo di € 4.766,06 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista;
- 4) di IMPEGNARE la somma di € 4.766,06 sul cap. 004 UPB 1.03.000092 del bilancio consortile approvato;
- 5) di DARE ATTO che i rapporti con il professionista, Avv. Antonio Maria D'Elia, saranno regolati sulla base dello schema di contratto di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- 6) di AUTORIZZARE gli Uffici consortili competenti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 7) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 33/2001, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Giuseppe Pio Musacchio



CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO

Gaudio di Lavello (PZ)

Rep. n.

Oggetto: Incarico professionale di legale patrocinio – convenzione.

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno ____ del mese di aprile, presso la sede del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano in Gaudio di Lavello (PZ),

PREMESSO

- che in data 23 ottobre 2015 è pervenuto al Consorzio, a mezzo Posta elettronica certificata, Ricorso per accertamento tecnico preventivo prodotto dall'Avv. Mauro Di Chicco con Studio legale in Lavello in nome e per conto del Rendina Michele residente in Lavello e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, nonché, Istanze di abbreviazione del termine a comparire in data 3 ottobre 2015 e in data 15 ottobre 2015;
- che con il Ricorso prima menzionato l'istante Sig. Rendina, proprietario di un'azienda agricola in agro di Melfi alla C.da Parasacco, lamenta che a seguito della rottura di una condotta d'acqua che costeggia la suddetta azienda agricola, ha subito danni derivanti dall'impossibilità di concedere in fitto alcuni terreni aziendali;
- che , pertanto, l'Avv. Mauro Di Chicco, in nome e per conto dell'istante innanzi citato, con il predetto Ricorso, fa istanza di provvedere alla nomina di un Consulente Tecnico allo scopo di accertare lo stato dei luoghi, le cause e l'entità dei danni subiti;
- che con delibera Commissariale n. 271 del 2 novembre 2015 è stato affidato all'Avv. Antonio Maria D'Elia con studio legale in Potenza l'incarico a costituirsi in giudizio al fine di poter assistere il Consorzio nel procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto dall'Avv. Mauro Di Chicco con Studio legale in Lavello in nome e per conto dell'istante Sig. Rendina Michele;
- che il Consulente Tecnico d'Ufficio, Ing. Alessandra Saponara, in data 30 dicembre 2015 trasmetteva telematicamente alle parti la bozza di perizia, cui seguivano le osservazioni redatte dai rispettivi CTP;
- che il procedimento per accertamento tecnico preventivo si è concluso;
- che pertanto con ricorso notificato telematicamente in data 8 aprile 2016 il Sig. Rendina Michele, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Di Chicco di Lavello, ha citato il Consorzio a comparire all'udienza del 19 luglio 2016 innanzi al Tribunale di Potenza in composizione monocratica, G.I. designando, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:

- 1 – accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del Consorzio per i danni subiti dal Sig. Rendina dalla rottura (collasso) della condotta idrica in pvc rigido alla sua proprietà in agro di Melfi;
 - 2 – accertare che la strada di accesso all'azienda agricola dell'attore è stata da questi ripristinata con l'esecuzione delle opere indicate dalla CTU e, pertanto condannare il Consorzio al pagamento della complessiva somma di € 22.913,74 ad integrale risarcimento dei danni subiti nella misura indicata dal CTU e più precisamente € 14.997,71 per la rimessione in pristino della strada di accesso all'azienda, € 450,00 per oneri tecnici ed € 6.400,00 per lucro cessante relativo alla risoluzione del contratto di fitto dei fondi rustici ed infine € 1.066,03 a titolo di rimborso del compenso corrisposto al CTU;
 - 3 – condannare il Consorzio al pagamento degli interessi legali con decorrenza rispettivamente dal giorno dell'illecito per quanto riguarda il danno emergente ed il lucro cessante del danno subito;
 - 4 – condannare, infine, il Consorzio convenuto al pagamento delle spese di giudizio relative sia al presente giudizio di merito e sia alla precedente fase cautelare;
- che con delibera Commissariale n. ____/2016 è stato conferito all'Avv. Antonio Maria D'Elia l'incarico di legale patrocinio per la costituzione in giudizio e resistenza in giudizio;
 - che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in apposita convenzione il cui schema è stato approvato con la deliberazione Commissariale n. ____/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra:

- il Consorzio di Bonifica Vulture – Alto Bradano (nel seguito denominato per brevità Committente) (C.f. 01167670767) nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giuseppe Pio Musacchio, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Gaudio di Lavello (PZ)

e

- l'Avv. Antonio Maria D'Elia (P.IVA _____) nato a _____ il _____, con studio legale in Potenza in _____, (denominato nel seguito Professionista)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. Il Committente affida al Professionista Avv. Antonio Maria D'Elia di Potenza, che accetta, l'incarico di rappresentarlo e difenderlo per costituirsi in giudizio al fine di poter assistere il

Consorzio nel giudizio per risarcimento danni introdotto innanzi al Tribunale di Potenza dall'Avv. Mauro Di Chicco con Studio legale in Lavello in nome e per conto dell'istante Sig. Rendina Michele.

2. Il Professionista è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume obbligazione di promuovere e/o resistere nel giudizio in questione in vista dell'obiettivo della totale soddisfazione delle ragioni del Committente.

Art. 2

(Determinazione del compenso)

1. Le parti pattuiscono che il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di legale patrocinio è complessivamente determinato nell'importo di misura pari ad € 4.766,06, comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, oltre le ulteriori spese materiali, realmente sopportate e documentate.

Art. 3

(Termini di corresponsione del compenso)

1. Il compenso di cui al precedente art. 2 è corrisposto al Professionista in due rate di eguale importo comprensivo di Cassa, IVA ed al lordo delle ritenute di legge:

- 1° acconto di importo di € 2.383,03 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, al verificarsi del seguente evento: presentazione dell'atto del ricorso in opposizione e trasmissione degli atti al Committente;
- 2° acconto di importo di € 2.383,03 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, al verificarsi del seguente evento: emissione della sentenza e trasmissione degli atti al Committente;

2. Il compenso di cui al precedente comma 1) è pagato entro i successivi trenta giorni dalla data di dietro presentazione di idoneo documento fiscale da parte del Professionista.

Art. 4

(Assunzione di responsabilità)

1. Il Professionista assume per l'incarico conferitogli tutte le responsabilità civili, penali e contrattuali derivanti dalla sua prestazione professionale; si obbliga ad anticipare ogni spesa per le fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio così da mantenere indenne il Committente.

Art. 5

(Rapporti con il Committente)

1. Il Professionista si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Committente circa l'attività di volta in volta espletata trasmettendo tempestivamente in copia gli atti principali del giudizio (costituzione, memoria, ecc.) e fornendo, per le fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio e senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Committente.
2. L'incarico comprende, ove espressamente prevista, anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza in ogni fase processuale. Il Committente resta, comunque, libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
3. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici del Committente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
4. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non dà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese vive dettagliatamente documentate.
5. Il Professionista incaricato deve comunicare al Committente, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale ove esistente in relazione alle fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio. In quella stessa sede il Professionista deve prospettare ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Committente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Committente.

Art. 6

(Verifica della compatibilità)

1. Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
2. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Committente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
3. A tal fine il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente al Committente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 7

(Legale domiciliatario)

1. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Committente. Il Professionista può ricorrere all'assistenza di un domiciliatario.
2. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza restano a totale ed esclusivo carico del Professionista non determinandosi, in tal caso, oneri aggiuntivi per il Committente ed incremento e/o integrazione a qualsiasi titolo del compenso complessivamente pattuito ed accettato con il precedente articolo 2. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Committente.
3. Il Professionista può, altresì, ricorrere all'eventuale assistenza di esperti tecnico-amministrativi senza il preventivo e necessario consenso scritto del Committente.
4. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza restano a totale ed esclusivo carico del Professionista non determinandosi, in tal caso, oneri aggiuntivi per il Committente ed incremento e/o integrazione a qualsiasi titolo del compenso complessivamente pattuito ed accettato con il precedente articolo 2. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Committente.

Art. 8

(Revoca dell'incarico)

1. Il Committente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Professionista, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 2.

Art. 9

(Rinuncia del Professionista)

1. Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Committente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.
2. Il Committente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal Professionista.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Il Committente, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ., informa il Professionista – il quale ne prende atto e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso consenso – che i dati contenuti nella presente convenzione vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

2. Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista rilascia, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice della Privacy", l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione anche statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con impegno di tecniche informatiche e telematiche, degli atti e dei documenti riferiti all'incarico oggetto del contratto in applicazione di specifiche disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 11

(Registrazione e spese contrattuali)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.P. 26.04.1986 n. 131 e succ..

Art. 12

(Effetti della sottoscrizione della Convenzione)

1. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità di espletamento dell'incarico ivi contenute o richiamate e vale anche ai fini della formale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle vigenti leggi in materia ed alle norme contenute nel Capo II del libro V del Codice Civile.

Art. 14

(Approvazione di clausole)

1. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole degli articoli 2, 3, 5, 6 e 12.

Art. 15

(Applicazione della legge 13.08.2010 n. 136)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l'incaricato è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo le eccezioni di legge, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'incaricato è tenuto, in ogni caso e per quanto di competenza, all'osservanza delle disposizioni riportate agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 16

(Valore fiscale)

1. Ai fini fiscali il valore della presente convenzione ammonta ad € 4.766,06, comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Giuseppe Pio Musacchio

IL PROFESSIONISTA

Avv. Antonio Maria D'Elia



Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. 185 Cap. _____ UPB S7/h e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 28-4-2016

Il Funzionario

[Signature]

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere FAVOREVOLE

Data 22-4-2016

Il Funzionario

Februoso Anselmo

VISTO : Il Capo Settore

Februoso Anselmo

VISTO : Il Dirigente

[Signature]



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n° 89 del 26/04//2016 viene affissa all' albo pretorio consortile il 27/04/2016;

- Che, in **quanto atto non soggetto a controllo**, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4° comma, Statuto ;
- Che, **in quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito**, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 26 , punto 6, L.R.B. n.33/01 e art, 48, 3° comma, Statuto;
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, come previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero dal 27/04/2016 al 29/04/2016

Il Funzionario Responsabile



La presente delibera viene trasmessa ilprot. n..... alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 26 della L.R. n.33 del 06.09.2001:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....